



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
20^ Seduta
Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 136 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 16, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i tre articoli per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 14, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 136 del 25 giugno 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 24
(RIORDINO ENTI, AZIENDE REGIONALI, FONDAZIONI, AGENZIE
REGIONALI, SOCIETÀ E CONSORZI COMUNQUE DENOMINATI, CON
ESCLUSIONE DEL SETTORE SANITÀ)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2021.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si rende necessaria al fine di uniformare i riferimenti dei trattamenti da applicare ai Commissari straordinari degli Enti sub regionali. Infatti, la parola “tabellare”, attualmente contenuta nel corpo dell’articolo 3, comma 2 della l.r. 24/2013, potrebbe determinare nella fase di applicazione pedissequa, trattamenti economici discordanti negli enti accorpati disciplinati dalla legge. Pertanto, con la presente legge di modifica si elimina la possibilità di introdurre una disparità di trattamento nei vari enti accorpati conseguenti all’attuazione della sopra richiamata l.r. 24/2013.

La legge si compone di tre articoli, come di seguito descritti.

L’articolo 1 modifica l’articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24/2013, sostituendo la parola “tabellare” con la parola “economico”.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La modifica del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2013 ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che modifica il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2013			0,00 €
Art. 2	Reca la clausola di invarianza finanziaria			0,00 €
Art. 3	Reca l’entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in essa contenute. Pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione degli oneri.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), la parola "tabellare" è sostituita da "economico".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.